



DETERMINAZIONE N. 142 DEL 20-12-2023

REGISTRO GENERALE N. 1150 DEL 20-12-2023

COPIA

Oggetto: D.G.R. n. 499/2023, D.G.R. n. 512/2023 e Regolamento 10/2023.
Autorizzazione al funzionamento Casa Famiglia per persone con disabilità grave "Airone" con sede in Serra San Bruno (VV) in via Guido, snc

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

Premesso che

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 assicura alle persone ed alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali anche al fine di eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, bisogno e disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli artt. 2,3 e 38 della Costituzione;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 assegna i compiti relativi alla programmazione ed all'organizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali agli Enti locali, alle Regioni ed allo Stato, anche ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti Locali;
- l'art. 8, comma 5, della L. 328/2000 disciplina il trasferimento ai Comuni delle funzioni indicate nell'art.3 del D.Lgs. 112/1998;
- il diritto all'assistenza sociale previsto dall'art. 38 della Costituzione viene completamente regionalizzato e compete alla Regione, in via esclusiva la predisposizione delle previsioni normative ed organizzative indispensabili per l'erogazione delle prestazioni socio assistenziali;

Considerato che

- con Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i., *"Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)"*, così come modificata con Legge Regionale n. 3 agosto 2018, n. 26, viene riconosciuta la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;
- la Legge regionale n. 23/2003 e s.m.i. all'art. 2 comma 2, specifica che *"per funzioni e compiti amministrativi concernenti la materia dei servizi sociali si intendono le attività relative alla predisposizione e all'erogazione dei servizi gratuiti o a pagamento o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita al fine di concorrere alla realizzazione di un organico sistema integrato di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo della persona e delle comunità, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia"*;

- la Legge regionale n. 23/2003 e s.m.i., all'art. 9 commi 1 e 2 assegna alla Regione compiti di programmazione, coordinamento e indirizzo sugli interventi sociali, oltre alla verifica all'attuazione ed alla disciplina dell'integrazione degli interventi ed assegna ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e la concorrenza alla programmazione regionale;

- la Legge regionale n. 23/2003 e s.m.i. disciplina il principio in essa contenuto della programmazione partecipata da parte delle comunità locali in virtù del quale i comuni, titolari delle funzioni socioassistenziali, sono deputati alla elaborazione di piani di intervento zonali con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati presenti nel proprio ambito territoriale intercomunale;

Visto l'art. 13, comma 2 lettere b) e c) della n. 23/2003 e s.m.i. che assegna ai Comuni l'erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche, nei limiti di cui all'art. 6, comma 2, lettera b, della Legge n. 328/2000, e dei titoli per l'acquisto di servizi sociali, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle Province, ai sensi dell'art. 8, comma 5, Legge n. 328/2000, nonché l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e delle Comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni a gestione pubblica o degli enti di cui all'art. 1, comma 5, della Legge 328/2000;

Vista la D.G.R. n. 210 del 22 giugno 2015, come integrata e modificata con D.G.R. n. 32 del 9 febbraio 2016 e n. 365 del 27 settembre 2016, concernente la "Ridefinizione degli Ambiti territoriali intercomunali e riorganizzazione del sistema di offerta per la gestione dei Servizi socio-assistenziali" e l'approvazione dell'elenco degli Ambiti territoriali ottimali;

Vista la D.G.R. n. 410 del 21 settembre 2018 concernente la "riorganizzazione dell'assetto istituzionali del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali" con la quale è stata modificata l'individuazione degli Ambiti territoriali compiuta con la D.G.R. n. 210/2015;

Visto il Piano di Zona approvato con Decreto dirigenziale n. 7057 del 29/06/2022 della Regione Calabria – Dipartimento Lavoro e Welfare, pubblicato sul Burc n. 123 del 30/06/2022;

Vista la D.G.R. 503/2019 *"Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i. – Presa d'atto parere Terza Commissione consiliare n. 54/10[^] - Approvazione"* ed il relativo allegato;

Considerato che con la predetta D.G.R. 503/2019 ed il relativo allegato:

- è stato definito il trasferimento delle funzioni amministrative per la gestione dei servizi sociali ai Comuni capofila degli Ambiti territoriali, così come individuati con le Delibere di Giunta n. 210 del 22 giugno 2015 e ss.mm.ii.;
- sono state approvate le nuove "Tipologie Strutture – Rette – Modalità di calcolo" come da Allegato "1" alla D.G.R. 503/2019 per come integrate secondo i criteri indicati dalla "Conferenza Permanente per la Programmazione socio assistenziale regionale" nella seduta del 22 ottobre 2019 e dalle Osservazioni di cui al parere della Terza Commissione Consiliare del 10 ottobre 2019;
- per la copertura dei servizi erogati dalle strutture residenziali, semi residenziali e diurna la Regione Calabria trasferisce le risorse, a seguito di specifica ripartizione, ai Comuni Capo Ambito, e che gli stessi in fase di programmazione dei Piani di Zona nel rispetto delle linee

guida dei rispettivi fondi Nazionali e Regionali, possono prevedere l'utilizzo delle somme a loro assegnate per interventi e servizi sociali e aree assistenziali;

- è stato stabilito che in sede di prima applicazione: *"il nuovo regime tariffario possa trovare applicazione successivamente all'adeguamento ai requisiti organizzativi e funzionali anche mediante la opportuna modifica della propria pianta organica in conformità al dettato regolamentare"*;
- è stato precisato che *"tutte le Strutture socio assistenziali autorizzate al funzionamento hanno l'obbligo di conformarsi alle nuove disposizioni dettate dal Regolamento, allegato alla presente Deliberazione, ovvero entro e non oltre il 31 dicembre 2022 per quanto attiene ai requisiti professionali, funzionali e ai requisiti strutturali"*;

Visti il Regolamento n. 22 del 25 novembre 2019 *"Procedure di Autorizzazione, Accreditamento e Vigilanza delle Strutture a ciclo residenziale e semi residenziale socio assistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità"* approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 25 ottobre 2019 e pubblicato sul BURC n. 131 del 25 novembre 2019, ed il relativo allegato;

Considerato che con il predetto Regolamento n. 22/2019 ed il relativo allegato:

- sono fissati i requisiti minimi strutturali, organizzativi e professionali necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture nonché i requisiti specifici per ciascuna tipologia a carattere residenziale, semi-residenziale, di tipo familiare ed i servizi territoriali;
- viene ribadito che i Comuni, in forma singola o associata, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale;
- viene stabilito che le funzioni di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali, delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e delle Comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni a gestione pubblica o degli enti di cui all'art.1, comma 5, della legge 8 novembre 2000 n. 328, spettano ai Comuni, in forma singola, associata o consorziata, mediante gestione diretta o delegata;
- è stato precisato, specificatamente all'art. 30 *"Disposizioni transitorie sistema strutture residenziali e semiresidenziali"*, comma 1, lettera e), che *"La fase transitoria, riguardante il sistema delle strutture socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale, avrà durata fino al 31 dicembre 2022 ed è finalizzata all'adeguamento, da parte dei soggetti erogatori di servizi territoriali e delle Strutture socio assistenziali residenziali e semiresidenziali ai requisiti organizzativi e strutturali previsti dal presente Regolamento entro e non oltre il 31 dicembre 2022. Il mancato adeguamento entro il termine previsto comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione al funzionamento e la conseguente emissione del provvedimento di revoca da parte del Comune capo Ambito"*;

Vista la nota della Regione Calabria – Dipartimento Lavoro e Welfare Prot. n. 306571 del 01/07/2022 "D.G.R. n.503 del 25/10/2019 e Regolamento n. 22/2019 - *"Indicazioni operative - Autorizzazione al funzionamento – Accreditamento istituzionale"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 669/2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 735/2022;

Viste la Deliberazione di Giunta Regionale n. 499/2023 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 512/2023 con le quali sono stati modificati la D.G.R. 503/2019 ed il Regolamento n. 22/2019 stabilendo in particolare che la fase transitoria avrà durata fino al 31/12/2023;

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche dicui al Dpcm 13.11.2014.

Visto il Regolamento n. 10/2023 "Modifiche al Regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22, Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità";

Vista la nota Prot. n. 436353 del 05/10/2023 della Regione Calabria – Dipartimento Lavoro e Welfare, acquisita da questo Ente con il Prot. n. 17570 del 09/10/2023 recante "Modifiche alla D.G.R. n. 503 del 25/10/2019. D.G.R. n. 499 del 26/09/2023 e D.G.R. n. 512 del 29/09/2023";

Vista la nota Prot. n. 466759 del 23/10/2023 della Regione Calabria – Dipartimento Lavoro e Welfare, acquisita da questo Ente con il Prot. n. 18880 del 26/10/2023 recante "D.G.R. n. 499 del 26/09/2023 e D.G.R. n. 512 del 29/09/2023 – Indicazioni operative – Modulistica";

Vista la nota Prot. n. 519084 del 22/11/2023 della Regione Calabria – Dipartimento Lavoro e Welfare, acquisita da questo Ente con il Prot. n. 20553 del 23/11/2023 recante "D.G.R. 503 del 25/10/2019 e s.m.i. Chiarimenti parere igienico-sanitario Asp";

Atteso che con Sentenza del 14 luglio 2023 il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della Fondazione Betania Onlus Onlus con sede legale in Via Molise n. 21 del comune di Catanzaro (CZ), C.F. 00239150790 P.IVA 00239150790;

Considerato che con decreto del Tribunale di Catanzaro del 30/10/2023 sono stati nominati quali nuovi curatori della Fondazione Betania Onlus il dott. Antonio Condello e l'avv. Eleonora Greco;

Vista la richiesta di autorizzazione al funzionamento presentata da Fondazione Betania Onlus con sede legale in Via Molise n. 21 del comune di Catanzaro (CZ), C.F. 00239150790 P.IVA 00239150790 (curatori Antonio Condello ed Eleonora Greco), relativa alla struttura socioassistenziale di tipologia Casa Famiglia per persone con disabilità grave per l'accoglienza di n. 10 utenti a ciclo residenziale, denominata Casa Famiglia – "Airone", con sede operativa in Via Guido, snc del comune di Serra San Bruno (VV), presentata in data 07/12/2023 e acquisita da questo Ente con il Prot n. 21509 del 07/12/2023, corredata degli allegati previsti;

Vista la propria Determinazione n. 108 del 04/12/2023 con la quale è stata nominata la Commissione per lo svolgimento del sopralluogo finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione al funzionamento;

Visto il verbale il verbale n. 1 del 18/12/2023, Prot. n. 22493 del 20/12/2023 redatto, a seguito di specifico sopralluogo, dalla Commissione, con il quale viene espresso il parere positivo al rilascio dell'Autorizzazione al funzionamento;

Considerato che l'autorizzazione al funzionamento è il provvedimento che consente ai soggetti pubblici e privati di esercitare le proprie attività;

Rilevato il possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento;

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 10/01/2023, Prot. n. 518 del 10/01/2023 di conferimento dell'incarico al sottoscritto di Responsabile dell'Area Affari Generali ed Istituzionali;

Visto il Verbale dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno del 09/09/2020 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Ufficio di Piano;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Preso atto che la sottoscrizione del presente provvedimento equivale a dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che nei propri confronti non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 35bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. nonché del Piano Nazionale e Comunale Anticorruzione (Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2023-2025" approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 29/03/2023);

DETERMINA

per tutte le motivazioni specificate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di concedere alla Casa Famiglia per persone con disabilità grave "Airone" sita in Serra San Bruno (VV) – tipologia Casa Famiglia per persone con disabilità grave, via Guido snc, gestita da Fondazione Betania Onlus con sede legale in Catanzaro, via Molise 21, C.F. e P. IVA 00239150790 (curatori Antonio Condello ed Eleonora Greco), l'autorizzazione al funzionamento di cui alla D.G.R. n. 499/2023, alla D.G.R. n. 512/2023 e al Regolamento 10/2023 per una capienza massima di 10 utenti (persone con disabilità grave) in regime residenziale;
- di inviare copia del presente atto:
 - alla Regione Calabria – Dipartimento Lavoro e Welfare;
 - alla Fondazione Betania Onlus con sede legale in Catanzaro, via Molise 21, C.F. e P. IVA 00239150790, gestore della struttura Casa Famiglia per persone con disabilità grave "Airone" sita in Serra San Bruno (VV), via Guido snc;
 - al Comune di Serra San Bruno;
- di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile Ufficio di Piano
f.to Sibio Salvatore Nazzareno
(Sottoscritto con Firma Digitale)

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche dicui al Dpcm 13.11.2014.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 1150 del 20-12-2023, è stata pubblicata all'albo Pretorio on line del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 20-12-2023 al 04-01-2024.

Reg. albo n. 1868

Data 20-12-2023

Il Responsabile

f.to Salvatore Nazzareno Sibio
(Sottoscritto con Firma Digitale)